Questo testo è una versione provvisoria. La versione definitiva che sarà pubblicata su www.fedlex.admin.ch è quella determinante.

Ordinanza concernente l'importazione di prodotti agricoli (Ordinanza sulle importazioni agricole, OIAgr)

Modifica del 3 novembre 2021

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I

La modifica del 25 agosto 2021¹ dell'ordinanza del 26 ottobre 2011² sulle importazioni agricole è modificata come segue:

N. II cpv. 1 lett. b e 2

Π

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2022.

3 novembre 2021

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Guy

Parmelin

Il cancelliere della Confederazione, Walter

Thurnherr

1 RU **2021** 513 2 RS **916.01**

7021–0387

¹ La presente ordinanza entra in vigore come segue:

b. l'articolo 5 capoverso 2bis il 1° marzo 2022.

 $^{^2}$ L'articolo 5 capoverso 2 è applicabile fino al 28 febbraio 2022, dopodiché è abrogato.